

L.R. 20 giugno 1996, n. 12 (1).

Legge regionale in materia di lavori pubblici (2) (3).

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 27 giugno 1996, n. 29.

(2) Ai sensi dell'art. 44, L.R. 5 agosto 2005, n. 19 la parola "ECU" ovunque ricorra nella presente legge è sostituita dalla parola "euro". A norma dell'art. 46 della stessa legge le disposizioni modificative introdotte dalla suddetta legge non si applicano: a) ai lavori pubblici di interesse regionale per i quali il provvedimento di indizione della gara sia stato adottato dall'organo competente prima della sua entrata in vigore; b) agli affidamenti di servizi di ingegneria e di architettura, già avviati alla data della sua entrata in vigore.

(3) Con Delib.C.R. 6 giugno 2001, n. 2051/XI è stato approvato il piano annuale 2001 e il programma lavori, per il triennio 2001-2003 per la realizzazione interventi di conservazione, di restauro e di scavo archeologico della direzione beni culturali, ai sensi della presente legge.

Capo I

Disposizioni generali

1. Finalità della legge.

1. La presente legge assicura, in attuazione dei principi dettati dall'art. 97 della Costituzione, l'esercizio dell'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici secondo criteri di efficienza ed efficacia, garantendo la qualità progettuale ed esecutiva, la certezza dei risultati, l'uniformità dei comportamenti e l'utilizzo di procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza.

2. La Regione, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali ed amministrativi, garantisce il rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2. Definizioni.

1. Ai fini della presente legge:

a) per appalti pubblici di lavori si intendono i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, tra un imprenditore e uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, aventi ad oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori), o di un'opera costituente un insieme di lavori edilizi esplicanti una funzione economica o tecnica, oppure l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 (4);

b) [si considerano lavori pubblici di interesse regionale gli oggetti dei contratti di cui alla lett. a) rientranti nella competenza legislativa regionale e richiamati nell'art. 3, commi 1, 2 e 3] (5);

c) per concessione di lavori pubblici si considera un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lett. a) ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

d) per ciclo di realizzazione del lavoro pubblico si intende l'intero processo che, per fasi distinte, porta alla realizzazione di un'opera dalla sua concezione alla sua accettazione (6);

e) [per esecuzione si intende lo sviluppo, fino al suo compimento, di una particolare attività di cui si compone il ciclo di realizzazione dei lavori pubblici] (7);

f) per sistema di realizzazione di un lavoro od opera pubblica si intende il contratto d'appalto o la concessione di lavori pubblici ovvero l'esecuzione in economia (8);

g) per soggetto promotore si intende un soggetto di diritto privato, avente i requisiti previsti dalla presente legge nonché dalla vigente normativa comunitaria e statale, per accedere, in qualità di concessionario, ad una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero, in qualità di socio privato, ad una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36, il quale si impegna a finanziare la realizzazione di un'opera in grado di soddisfare un bisogno collettivo mediante capitale di rischio di fonte privata, ovvero di fonte pubblica e privata nel rispetto della disciplina prevista nell'art. 37 (9);

h) per appalti pubblici di servizi si intendono i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice avente per oggetto i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, fermi restando gli obblighi di iscrizione agli albi professionali previsti dalla vigente normativa nazionale;

i) per importo si intende il valore economico dei singoli contratti, sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

l) per soglia comunitaria si intende il limite di valore previsto dalla vigente normativa comunitaria, al netto dell'IVA, per l'applicabilità delle disposizioni in esse contenute.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «a) per appalti pubblici di lavori si intendono i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, tra un imprenditore ed un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 3, comma 2, aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, o di un'opera costituente un insieme di lavori edilizi esplicitanti una funzione economica o tecnica, oppure l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;».

(5) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

(6) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

(7) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

(8) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «f) per procedure di affidamento dei lavori si intende il sistema di appalto o di concessione di lavori pubblici;».

(9) Lettera così modificata dapprima dall'art. 1, L.R. 9 settembre 1999, n. 29 e poi dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

3. Ambito di applicazione della legge.

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano i lavori pubblici di interesse regionale intendendo per tali quelli da realizzarsi nel territorio della Regione da parte dei soggetti di cui al comma 2 e relativi alla costruzione di nuove opere, alla manutenzione ordinaria programmata, agli adeguamenti strutturali, funzionali e normativi delle opere esistenti, alle bonifiche e al recupero di aree, nonché agli scavi archeologici e agli interventi sui beni culturali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) alla Regione;

b) ai Comuni;

c) alle Comunità montane;

d) agli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti o di cui un organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, in misura non inferiore alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti;

e) ai consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture pubbliche destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti da uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ai concessionari di servizi pubblici; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 e 36;

g) ai soggetti che operano nei settori disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione della direttiva 90/531/CEE e della direttiva 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), per l'esecuzione dei lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei medesimi soggetti o che, pur essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei succitati settori in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 e 36;

h) ai soggetti, enti o società privati, ivi compresi i consorzi di miglioramento fondiario, relativamente ai lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale o in conto interessi che complessivamente superi il 50 per cento dell'importo complessivo dei lavori; ai predetti soggetti si applicano gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, in quanto compatibili, 19, 20, 21, 22, 23-bis, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 41, comma;

i) ai consorzi di miglioramento fondiario, relativamente ai lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, qualora il contributo erogato dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) superi il 50 per cento dell'importo complessivo dei lavori; ai predetti soggetti si applicano gli articoli 15, comma 4, 15-bis e 15-ter, nel limite di 100.000 euro, IVA esclusa, per i lavori eseguibili in economia, 16 e 17, in quanto compatibili, 22, 23-bis, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, commi 2 e 2-bis, e 41, comma 5.

3. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della presente legge. Quando un'opera è ripartita in lotti funzionali, le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento

all'importo di ciascuno di essi, avuto riguardo a quanto stabilito nell'articolo 8, comma 9. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia di lavori pubblici (10).

(10) Il presente articolo, già modificato dall'art. 2, L.R. 9 settembre 1999, n. 29, è stato poi così sostituito dall'art. 2, L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Ambito di applicazione della legge. 1. Le norme della presente legge si applicano ai lavori pubblici di interesse regionale relativi alla realizzazione di nuove opere, alla manutenzione ordinaria programmata, nonché agli adeguamenti strutturali, funzionali e normativi delle opere esistenti, alle bonifiche e al recupero di aree.

2. Ai fini della presente legge sono considerati lavori pubblici di interesse regionale i lavori aggiudicati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:

a) la Regione autonoma Valle d'Aosta;

b) i Comuni;

c) le Comunità montane;

d) gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o di cui un organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, in misura non inferiore alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti;

e) i consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico fra i soggetti di cui al presente comma.

3. Le stesse norme, in quanto espressamente richiamate, si applicano altresì agli altri enti aggiudicatori o realizzatori intendendosi per tali:

a) i concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, i concessionari in esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di servizi pubblici ed i soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, ed al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, nonché successive modificazioni ed integrazioni;

b) i soggetti, enti e società privati relativamente ai lavori, opere ed impianti di cui all'allegato A della presente legge, pubblici o di interesse pubblico, per la cui

realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale e in conto interessi delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, che complessivamente superino il cinquanta per cento dell'importo complessivo, limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 500.000 ECU, IVA esclusa. Ai fini dell'applicabilità della presente legge si intendono per lavori, opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico quelli relativi a beni di proprietà pubblica o destinati a divenire di proprietà pubblica o comunque destinati ad una gestione pubblica sotto qualsiasi forma. Restano viceversa esclusi i lavori, opere ed impianti relativi a beni destinati a rimanere in proprietà privata e nella disponibilità dei soggetti privati destinatari del contributo o sovvenzione;

c) i consorzi di miglioramento fondiario, le cooperative agricole, le consorzierie e le associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, qualora il contributo erogato dalle amministrazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), superi il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile; nei confronti di tali soggetti trovano applicazione esclusivamente l'art. 15, commi 4, 5 e 6, con il limite di 50.000 ECU, IVA esclusa, per opere da eseguire in economia o mediante cottimo fiduciario, nonché gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 e 33, con l'avvertenza che nei loro confronti debbano intendersi inoperanti i rinvii ad altre disposizioni dettate dalla presente legge e ad essi non applicabili.

4. La presente legge disciplina in via esclusiva i lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria. La presente legge disciplina inoltre i lavori pubblici di interesse regionale di importo pari o superiore a tale limite relativamente agli aspetti non disciplinati dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi di cui alla presente legge è quello determinato dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della vigente normativa nazionale e comunitaria. Quando un'opera è ripartita in lotti funzionali, le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento all'importo per l'affidamento di ciascuno di essi, avuto riguardo a quanto stabilito nell'art. 8, comma 10. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la normativa statale, con particolare riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge-quadro in materia di lavori pubblici), come modificata, da ultimo, dalla legge 18 novembre 1998, n. 415.»

Capo II

Pianificazione e programmazione del ciclo dei lavori pubblici

4. Organizzazione del ciclo di realizzazione di lavori pubblici.

riferimento al raggiungimento delle finalità funzionali assunte a presupposto della sua realizzazione (44).

2. L'esito della verifica di cui al comma 1 è riportato in una relazione che è trasmessa alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40.

3. La relazione è valutata dalla Giunta regionale ai fini della predisposizione dei propri atti pianificatori, con l'obiettivo di correggere, eliminare e superare gli inconvenienti emersi.

(44) Comma così modificato per effetto dell'art. 44, L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

Capo III

Ciclo di realizzazione di lavori pubblici

11. Modalità generali di redazione della progettazione.

1. Tutte le progettazioni da eseguirsi in base alla presente legge devono garantire il rispetto dei seguenti principi di carattere generale:

a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche prestabilite dal soggetto committente in sede di documento preliminare alla progettazione o di capitolato d'oneri (45);

b) rispondenza al contenuto precettivo delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e locali applicabili all'intervento oggetto della progettazione;

c) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche di descrizione;

d) verifica delle implicazioni costruttive delle soluzioni tecniche adottate con riferimento alle tecniche costruttive usuali, anche ai fini della tutela della sicurezza del lavoro;

e) previsione, da parte del documento preliminare alla progettazione e del capitolato d'oneri, dell'elenco degli elaborati progettuali da prodursi in relazione al livello o ai livelli di progettazione interessati, nonché dei termini stabiliti per la consegna (46).

1-bis. La progettazione del singolo lavoro pubblico si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva (47).

1-ter. Il soggetto che promuove la progettazione, in presenza di particolari tipologie, caratteristiche ed entità dei lavori da progettare, riscontrabili essenzialmente nelle opere di costo inferiore a 300.000 euro ovvero nelle opere urgenti conseguenti a calamità naturali o nelle opere eseguite direttamente dall'Amministrazione a mezzo di cantieri in economia o cantieri di lavoro, definisce, in forma semplificata, contenuti, criteri e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione (48).

1-quater. La progettazione, attraverso un insieme di attività tra loro coordinate, traduce nel progetto le esigenze del committente espresse nel documento preliminare alla progettazione che, con approfondimenti tecnici e amministrativi rapportati alla complessità, all'entità e alla tipologia dell'intervento:

a) descrive la situazione iniziale, gli obiettivi da perseguire, nonché le esigenze e i bisogni da soddisfare;

b) definisce le fasi di progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, i livelli di approfondimento richiesti e le eventuali forme semplificate ammesse;

c) indica il livello di complessità dell'intervento e una previsione sommaria dei costi (49).

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute negli artt. 12, 13 e 14 sono necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga tali prescrizioni insufficienti, provvede ad integrarle ovvero a modificarle al momento dell'affidamento dell'incarico.

3. Il rispetto dei principi generali fissati nel comma 1, nonché delle specifiche disposizioni contenute negli articoli 12, 13 e 14, è verificato ed accertato a cura del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Nelle ipotesi di affidamento della progettazione a soggetti esterni, ai sensi degli articoli 19, 20 e 21, l'esito positivo degli accertamenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera d), da parte del coordinatore, costituisce condizione per la liquidazione del saldo dei relativi corrispettivi. In ogni caso tale attestazione costituisce il presupposto per l'approvazione della progettazione stessa per il conseguente avvio dell'eventuale successivo livello di progettazione (50).

4. Nel caso di progettazione esecutiva la polizza assicurativa, richiesta al progettista ai sensi dell'art. 34, comma 7, deve essere mantenuta sino all'accettazione delle opere eseguite. Il coordinatore in caso di interruzione del ciclo di realizzazione dei lavori per cause non imputabili al progettista deve autorizzare la sospensione della polizza.

4-bis. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, oppure riguardi la progettazione di opere di particolare prestigio, che richieda risultati apprezzabili dal punto di vista architettonico, i soggetti che promuovono la progettazione valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione o un concorso di idee, ovvero, motivatamente, di ricorrere ad altre procedure, comunque improntate a principi di trasparenza, adottabili anche nel caso in cui necessitino requisiti specifici (51).

-
- (45) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
- (46) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
- (47) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
- (48) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 9 settembre 1999, n. 29, poi così modificato per effetto dell'art. 44, L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
- (49) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
- (50) Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
- (51) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4, L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
-

12. Contenuto della progettazione preliminare.

1. La progettazione preliminare è redatta allo scopo di definire i lavori pubblici necessari a soddisfare le esigenze evidenziate negli atti programmatici di cui all'articolo 6, comma 3. La progettazione preliminare deve identificare le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro pubblico, accertandone la rispondenza alle norme vigenti, alle condizioni logistiche dell'area di intervento e alle condizioni geologiche e geotecniche, da valutarsi in apposite relazioni preliminari. La progettazione preliminare deve altresì valutare le implicazioni costruttive al fine di stimare i costi di realizzazione su base parametrica, con riferimento a quanto previsto nel documento preliminare alla progettazione. Essa, inoltre, deve contenere una stima sommaria dei tempi di esecuzione, dei costi dell'intervento e delle risorse finanziarie necessarie ed individuare gli atti e i procedimenti amministrativi necessari al completamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e fornire prime indicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (52).

2. Nella redazione della progettazione preliminare di cui al comma 1, il progettista deve indicare e rispettare le norme legislative e regolamentari applicabili nel ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.

3. La progettazione preliminare deve essere corredata, altresì, di una relazione sulla compatibilità del lavoro pubblico con i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, storico-artistico, igienico-sanitario nonché con gli ulteriori vincoli gravanti sull'area di localizzazione e con quelli derivanti dal piano territoriale paesistico (PTP) e dagli strumenti urbanistici; relativamente a questi ultimi vincoli è ammesso che la relazione indichi che la compatibilità dovrà derivare dalla favorevole conclusione di

procedimenti derogatori o modificativi di determinate prescrizioni del PTP e/o di strumenti urbanistici. La progettazione preliminare deve inoltre essere corredata di una verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti. In tutti i casi in cui la vigente normativa comunitaria, statale o regionale richieda la valutazione dell'impatto ambientale, la progettazione preliminare deve contenere una specifica relazione sulla compatibilità ambientale dell'intervento (53).

4. Il livello di sviluppo della progettazione preliminare deve essere tale da consentire l'avvio delle procedure espropriative e la predisposizione dello studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente (54).

(52) Il presente comma, già modificato dall'art. 10, L.R. 9 settembre 1999, n. 29, è stato poi così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo precedente era così formulato: «1. La progettazione preliminare è redatta allo scopo di definire i lavori pubblici necessari a soddisfare le esigenze evidenziate negli atti programmatori di cui all'art. 6, comma 3. La progettazione preliminare deve identificare le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro pubblico, accertandone la rispondenza alle norme vigenti, alle condizioni logistiche dell'area di intervento ed alle condizioni geologiche e geotecniche. La progettazione preliminare deve altresì valutare le implicazioni costruttive al fine di stimare i costi impegnati, su base parametrica, con riferimento ai requisiti stabiliti nel capitolato d'oneri. Inoltre deve contenere una stima sommaria dei tempi di esecuzione, dei costi dell'intervento e delle risorse finanziarie necessarie, nonché identificare gli atti ed i procedimenti amministrativi richiesti per il completamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.».

(53) Comma così sostituito dall'art. 96, comma 6, L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(54) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «4. Nel caso di lavori sul patrimonio pubblico esistente, la progettazione preliminare dev'essere corredata di un adeguato rilievo dello stato di fatto, al fine di verificarne la compatibilità con i contenuti progettuali dell'intervento proposto.».

13. Contenuto della progettazione definitiva.

1. La progettazione definitiva è eseguita allo scopo di acquisire le definizioni progettuali necessarie all'inserimento del lavoro pubblico nel piano regionale operativo di cui all'art. 8 (55).

2. La progettazione definitiva sviluppa ed integra i contenuti della progettazione preliminare determinandone, in modo compiuto, le caratteristiche funzionali,

tipologiche e tecnologiche del lavoro, accertandone la rispondenza alle condizioni normative, logistiche, geologiche e geotecniche. La progettazione definitiva, inoltre, deve definire le opere necessarie per realizzare un lavoro compiuto funzionalmente secondo prescrizioni prefissate, le loro caratteristiche tipologiche e costruttive, i costi, i tempi di esecuzione delle opere ed il fabbisogno finanziario, col grado di dettaglio stabilito nel capitolato d'oneri.

3. La progettazione definitiva deve in particolare contenere:

a) [le relazioni previste dal D.M. 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), e successive modificazioni, corredate di indagini sulle condizioni dell'area oggetto dell'intervento] (56);

b) le planimetrie di inquadramento dell'intervento sotto i profili urbanistico, paesaggistico e logistico-infrastrutturale;

c) il dimensionamento preliminare delle eventuali strutture;

d) la rappresentazione schematica delle opere impiantistiche (57);

e) gli elaborati grafici nella scala prevista dal capitolato d'oneri;

f) le specifiche tecniche dei principali materiali prescelti;

g) i computi metrici estimativi preliminari, redatti nel rispetto delle disposizioni del capitolato d'oneri;

g-bis) gli elementi atti a consentire, in sede di progettazione esecutiva, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente (58).

3-bis. La progettazione definitiva è inoltre corredata delle relazioni previste dal D.M. 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), e successive modificazioni, comprensive di indagini sulle condizioni dell'area oggetto dell'intervento (59).

4. La progettazione definitiva contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio degli assenti e delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 7, ovvero della conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo articolo 8, comma 7, o della sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'articolo 8, comma 8, ove non già acquisiti nella fase di progettazione preliminare (60).

(55) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 9 settembre 1999, n. 29.

(56) Lettera abrogata dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

(57) Lettera così sostituita dall'art. 11, comma 2, L.R. 9 settembre 1999, n. 29. Il testo originario così disponeva: «d) la descrizione delle opere impiantistiche».

(58) Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

(59) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

(60) Il presente comma, già sostituito dall'art. 11, comma 3, L.R. 9 settembre 1999, n. 29, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 10, comma 3, L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo precedente era il seguente: «4. La fase relativa alla progettazione definitiva si conclude con il rilascio degli assenti e delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 7, ovvero con la conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo art. 8, comma 7, o con la sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'art. 8, comma 8, ove non già acquisiti nella progettazione preliminare.».

14. Contenuto della progettazione esecutiva.

1. La progettazione esecutiva definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. La progettazione esecutiva deve sviluppare, in modo puntuale e completo, tutte le voci elementari di lavorazione che compongono le opere, identificate nella progettazione definitiva, le relative dimensioni, quantità e caratteristiche tecnico-costruttive, attraverso l'elaborazione dei documenti progettuali di dettaglio di cui al comma 3.

2. La progettazione esecutiva sviluppa in dettaglio la progettazione definitiva senza alterarne i contenuti, tranne i casi in cui:

a) siano apportabili migliorie qualitative non influenti sul costo e sulle soluzioni progettuali già definite;

b) siano riscontrati errori od omissioni nelle precedenti fasi di progettazione;

c) sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, applicabili all'intervenuto oggetto di progettazione.

3. La progettazione esecutiva deve in particolare contenere:

a) gli elaborati grafici, le relazioni di calcolo, i dettagli costruttivi, i particolari architettonici e strutturali, le specifiche tecniche dei materiali ed il computo metrico-estimativo. Il predetto computo deve contenere l'esatta identificazione delle lavorazioni e deve essere corredato di una tabella riassuntiva ai fini della puntuale evidenziazione delle categorie di opere, eventualmente oggetto di subappalto. Per le

componenti impiantistiche, i documenti devono altresì contenere gli elaborati progettuali di dettaglio relativi alla dimensione, ubicazione e percorso degli impianti, le specifiche tecniche dei materiali, i calcoli del loro dimensionamento, nonché la quantificazione dei relativi costi;

b) l'elenco dei prezzi unitari elementari e delle opere compiute ovvero la lista delle lavorazioni e forniture, previste in progetto, con riferimento ai computi metrico-estimativi e l'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture;

c) il cronoprogramma dei lavori in cantiere;

d) l'analisi di eseguibilità dei lavori, con riferimento alle tecniche costruttive, in coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e successive modificazioni, ove previsto;

e) il piano di manutenzione delle opere, da redigersi obbligatoriamente in presenza di lavori ad elevata componente impiantistica o tecnologica;

f) una dichiarazione di conformità ai pareri espressi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale.

4. Il coordinatore del ciclo, per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui al presente articolo, alla normativa vigente e ai contenuti del documento preliminare alla progettazione. Il coordinatore del ciclo provvede, in concomitanza con l'avvio delle procedure di affidamento del lavoro pubblico, a redigere un programma finanziario coerente con i costi e i tempi di esecuzione delle opere.

5. Qualora il coordinatore del ciclo non disponga della necessaria specifica professionalità, la verifica di cui al comma 4 può essere effettuata da soggetti esterni, individuati con le procedure di cui agli articoli 20 e 21 per l'affidamento di incarichi attinenti all'ingegneria e all'architettura, in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla normativa vigente.

6. Per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica di cui al comma 4 deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 individuati con le procedure di cui al comma 5.

7. Il soggetto esterno affidatario delle verifiche di cui al comma 4 deve essere munito di una polizza indennitaria civile contro i rischi di danni a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività affidatagli (61).

(61) Il presente articolo, già modificato dall'art. 12, L.R. 9 settembre 1999, n. 29, è stato poi così sostituito dall'art. 11, L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo precedente era

così formulato: «Art. 14. Contenuto della progettazione esecutiva. 1. La progettazione esecutiva è eseguita allo scopo di avviare le gare d'appalto, consentire alle imprese di redigere le offerte ed organizzare, secondo la regola dell'arte, l'esecuzione in cantiere del lavoro pubblico. La progettazione esecutiva, pertanto, deve sviluppare, in modo puntuale e completo, tutte le voci elementari di lavorazione che compongono le opere, identificate nella progettazione definitiva, le relative dimensioni, quantità e caratteristiche tecnico-costruttive, attraverso l'elaborazione dei documenti progettuali di dettaglio di cui al comma 3.

2. La progettazione esecutiva sviluppa in dettaglio la progettazione definitiva senza alterarne i contenuti, tranne i casi in cui:

a) siano apportabili migliorie qualitative non influenti sul costo e sulle soluzioni progettuali già definite;

b) siano riscontrati errori od omissioni delle precedenti fasi di progettazione;

c) sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, applicabili all'intervenuto oggetto di progettazione.

3. La progettazione esecutiva deve in particolare contenere:

a) le planimetrie, le sezioni, le relazioni di calcolo, i dettagli costruttivi, i particolari architettonici e strutturali, le specifiche tecniche dei materiali ed il computo metrico estimativo. Il predetto computo deve altresì contenere l'esatta identificazione delle forniture ai fini della puntuale evidenziazione delle categorie di opere oggetto di subappalto. Per le componenti impiantistiche i documenti devono contenere altresì gli elaborati progettuali di dettaglio relativi alla dimensione, ubicazione e percorso degli impianti, le specifiche tecniche dei materiali, i calcoli del loro dimensionamento, nonché la quantificazione dei relativi costi;

b) l'elenco dei prezzi unitari ed elementari e delle opere compiute ovvero la lista delle voci elementari di lavorazione e delle forniture, con riferimento ai computi metrico-estimativi, nonché l'elenco delle lavorazioni costituenti la parte a misura del contratto di cui all'art. 15, comma 4;

c) il programma sommario di esecuzione dei lavori in cantiere;

d) l'analisi di eseguibilità dei lavori, con riferimento alle tecniche costruttive, in coerenza con il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);

e) l'analisi delle problematiche di manutenzione delle opere comprensive della relativa componente impiantistica;

f) una dichiarazione di conformità con quanto prescritto dai pareri espressi secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di tutela ambientale.

4. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, accerta la conformità della progettazione alle prescrizioni di cui al presente articolo. Provvede altresì all'integrazione degli elaborati tecnici di cui al comma 3, con un programma finanziario attualizzato in modo puntiforme con le indicazioni finali relative ai costi ed ai tempi di esecuzione delle opere, nonché alle modalità ed ai tempi di erogazione del finanziamento.».

15. Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici.

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di una progettazione esecutiva verificata ed accertata dal coordinatore del ciclo, espressamente accettata in sede di presentazione dell'offerta come eseguibile secondo regola d'arte, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque con esclusione dei lavori riguardanti la manutenzione periodica di cui all'articolo 18 e dei casi di cui all'articolo 24, commi 2 e 3.

2. L'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica e all'attestazione da parte del coordinatore del ciclo dell'avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:

a) redazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 14;

b) redazione del capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3;

c) verifica della disponibilità delle risorse finanziarie;

d) verifica della persistenza dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi richiesti per la realizzazione del lavoro pubblico;

e) conseguimento della disponibilità delle aree occorrenti per l'intervento.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, affidano in concessione esclusivamente i lavori pubblici alla cui esecuzione, da realizzarsi con la concorrenza, totale o parziale, di capitale privato, possa seguire anche la gestione delle opere secondo quanto previsto dall'articolo 35.

4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ai sensi dell'articolo 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), a misura, ai sensi dell'articolo 326, comma 3, della L. n. 2248/1865, allegato F, ovvero in forma mista, a corpo e a misura, ai sensi dell'articolo 329 della L. n. 2248/1865, allegato F. Possono stipularsi interamente a misura i contratti di importo inferiore a 500.000 euro, quelli relativi ad interventi di manutenzione, alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni.

5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, si può procedere anche in economia, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 15-bis e 15-ter. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo e dalle tipologie di lavori indicati nell'articolo 15-bis, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell'appaltatore, il contratto di appalto sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'articolo 340 della L. n. 2248/1865, allegato F, oppure si sciogla per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso e per l'esecuzione di interventi conseguenti al verificarsi di eventi imprevedibili di natura calamitosa. In tal caso, i lavori dichiarati di somma urgenza sono oggetto di deroga rispetto a qualsiasi atto autorizzativo o di assenso comunque denominato.

6. Negli appalti di opere e lavori pubblici rispetto ai quali i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, dispongano dei materiali necessari alla loro realizzazione ovvero rispetto ai quali sussista l'esigenza di assicurare, attraverso l'impiego di particolari materiali costruttivi, la loro uniformità o continuità rispetto al preesistente, il bando di gara può prevedere che il soggetto appaltante fornisca direttamente all'appaltatore detti materiali, con detrazione del relativo valore dall'importo a base di gara.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

8. La consegna dei lavori, una volta completate le procedure di aggiudicazione, avviene secondo le modalità stabilite dai capitolati, generale e speciale, di cui all'articolo 30, anche in pendenza della stipula del contratto nei casi di urgenza (62).

(62) Il presente articolo, già modificato dall'art. 13, L.R. 9 settembre 1999, n. 29, è stato poi così sostituito dall'art. 12, L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo precedente era così formulato: «Art. 15. Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici. 1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di una progettazione esecutiva verificata e accertata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, espressamente accettata, in sede di presentazione dell'offerta come eseguibile secondo regola d'arte, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque con l'esclusione dei lavori riguardanti la manutenzione periodica di cui all'art. 18 e dei casi di cui all'art. 24, commi 2 e 3.

2. L'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica da parte del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, dell'avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:

- a) redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14;
- b) redazione del capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 30;
- c) verifica del piano finanziario;

d) verifica della persistenza dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi richiesti per la realizzazione del lavoro pubblico;

e) conseguimento della disponibilità delle aree occorrenti per l'intervento.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione esclusivamente i lavori pubblici realizzati con la concorrenza, totale o parziale, di capitale privato, e ove la concessione abbia ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle opere, secondo quanto previsto dall'art. 35.

4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), a misura, ai sensi dell'art. 326, comma 3, della legge n. 2248/1865, all. F, ovvero in forma mista, a corpo ed a misura, ai sensi dell'art. 329 della legge n. 2248/1865, all. F. I contratti stipulabili interamente a misura sono esclusivamente quelli relativi agli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, programmata e periodica.

5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, di importo non superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, si può procedere anche in economia, con il sistema dell'amministrazione, delle convenzioni o del cottimo fiduciario. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell'appaltatore, non sia possibile assicurare il compimento del lavoro nel termine prefissato dal contratto, ai sensi dell'art. 341 della legge n. 2248/1865, all. F, ovvero qualora il contratto di appalto sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248/1865, allegata F, oppure si scioglia per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso. Il limite di importo di cui al presente comma può altresì essere superato nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale. In tale caso i lavori dichiarati di imperiosa urgenza sono oggetto di deroga a qualsiasi atto autorizzativo e/o nullaosta.

6. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, per i lavori pubblici ivi contemplati continua a trovare applicazione il Reg. 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia), come modificato dal Reg. 5 dicembre 1995, n. 8, fintanto che il Consiglio regionale non provveda altrimenti in sede regolamentare. Tale regolamento è applicabile altresì alle altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 2, fintanto che le stesse amministrazioni non provvedano a modificare od integrare le disposizioni di dettaglio in conformità ai rispettivi ordinamenti.

7. Per la revisione dei prezzi, il subappalto, salvo quanto previsto dall'art. 33, il cottimo, le prestazioni di garanzia, salvo quanto previsto dall'art. 34, le coperture assicurative, le anticipazioni alle imprese aggiudicatrici, gli acconti, la cessione di credito, le proroghe del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, le riserve delle imprese esecutrici, salvo quanto previsto dall'art. 17, si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa statale in materia di lavori pubblici.

8. Fermo restando il disposto dell'art. 5, le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

9. La consegna dei lavori, una volta completate le procedure di aggiudicazione, avviene secondo le modalità stabilite dal capitolato generale e dal capitolato speciale di cui all'art. 30, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi occorrenti per l'apertura del cantiere, nonché alla documentazione di cui all'art. 30, comma 3, lettera g).».

15-bis. Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia.

1. Per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa, sono eseguibili in economia i lavori pubblici di cui al comma 2 di importo non superiore a 300.000 euro.

2. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di opere esistenti;

b) interventi di messa in sicurezza;

c) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) interventi di nuova realizzazione finalizzati a garantire la sicurezza;

e) lavori ed indagini necessari per la redazione di progetti;

f) altri interventi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), di importo non superiore a 20.000 euro (63).

(63) Articolo aggiunto dall'art. 13, L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

15-ter. Modalità di esecuzione e procedure di affidamento.

1. I lavori in economia si possono eseguire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) mediante cottimo fiduciario;
- c) mediante convenzione, se di importo non superiore a 100.000 euro;
- d) mediante lettera d'ordine, se di importo non superiore a 20.000 euro;
- e) in forma mista, cioè parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario o convenzione o lettera d'ordine.

2. Per i lavori in economia di importo superiore a 20.000 euro, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), nominano un coordinatore del ciclo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ed un direttore dei lavori.

3. Quando si procede in amministrazione diretta, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, organizzano ed eseguono i lavori per mezzo di proprio personale o di personale all'uopo assunto; i medesimi soggetti acquistano i materiali e noleggiato i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

4. I lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese sono eseguiti mediante cottimo fiduciario, convenzione o lettera d'ordine.

5. Il contratto di cottimo fiduciario e gli elaborati ad esso allegati, laddove esistenti, devono indicare:

- a) la descrizione dei lavori;
- b) i prezzi unitari a misura o a corpo;
- c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
- d) le modalità di pagamento dei corrispettivi risultanti dalla documentazione contabile;
- e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva il committente di provvedere d'ufficio in danno del cottimista oppure di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il medesimo non rispetti gli obblighi assunti.

6. La convenzione deve indicare:

- a) la descrizione dei lavori;
- b) i corrispettivi della prestazione;
- c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
- d) le modalità di pagamento e la documentazione da produrre ai fini della liquidazione del corrispettivo;

e) la facoltà del committente di risolvere la convenzione, mediante semplice denuncia, qualora non siano rispettati gli obblighi assunti.

7. La lettera d'ordine deve commissionare i lavori sulla base di apposito preventivo dettagliato dell'esecutore.

8. Nel cottimo fiduciario e nella convenzione, l'affidamento è preceduto da gara informale alla quale sono invitate, rispettivamente, almeno nove e sei persone o imprese in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e ritenute idonee in relazione alla tipologia del lavoro.

9. È ammesso il ricorso diretto ad una determinata persona o impresa, sotto la responsabilità del funzionario preposto, nei casi di somma urgenza, per la specialità dei lavori ovvero per importi non superiori a 20.000 euro.

10. Per somma urgenza si intendono i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere, anche mediante l'esecuzione di opere aventi carattere definitivo, all'eliminazione di un pericolo per la pubblica incolumità ovvero al ripristino o al mantenimento di un servizio pubblico essenziale. Il funzionario preposto compila apposito verbale in cui sono indicati i motivi della somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori necessari, disponendone l'immediato avvio. Il competente organo in seno al committente definisce limiti e condizioni di esecuzione, le modalità di finanziamento e di liquidazione della spesa.

11. Qualora la spesa prevista per l'esecuzione dei lavori in economia risulti, in corso d'opera, insufficiente per la loro ultimazione, è ammesso il ricorso diretto al medesimo esecutore per i lavori necessari al completamento dell'intervento, a condizione che gli stessi lavori non superino il 20 per cento dell'importo contrattuale originario e che lo specifico stanziamento di bilancio presenti la necessaria disponibilità.

12. L'affidamento dei lavori può avvenire con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 25, comma 1. In caso di affidamento mediante il criterio del prezzo più basso, il committente può stabilire nella lettera di invito alla gara informale se procedere all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 25, comma 7.

13. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le ulteriori modalità concernenti l'esecuzione in economia dei lavori, al fine di garantire, in ogni fase della procedura, la trasparenza, l'imparzialità, l'omogeneità e l'economicità dell'azione amministrativa (64).

(64) Articolo aggiunto dall'art. 14, L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

16. Direzione dei lavori.

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad individuare le risorse specialistiche necessarie ad espletare la funzione di direzione dei lavori e costituenti l'Ufficio di direzione lavori. Fra tali risorse deve essere identificato il direttore dei lavori inteso come persona fisica, nonché gli eventuali assistenti.

2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, non possano espletare la funzione di direzione dei lavori per carenza o indisponibilità, anche temporanea, delle necessarie risorse tecniche specialistiche, accertata, per la Regione, dal dirigente del dipartimento al quale appartiene la struttura dirigenziale preposta all'esecuzione dell'opera, detta funzione è affidata al progettista incaricato ovvero ad altri soggetti scelti con le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21 (65).

3. La direzione lavori di cui ai commi 1 e 2 deve esercitare una completa e dettagliata azione di controllo nei confronti dell'appaltatore per garantire il rigoroso rispetto del contenuto contrattuale. In particolare la direzione lavori non può introdurre modificazioni dei tempi di esecuzione delle opere né del loro contenuto tecnico, se non per urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose e salvo ratifica del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

4. Il capitolato d'oneri di cui all'art. 29, nel caso di ricorso a risorse esterne, ovvero, nel caso di ricorso a risorse interne, l'ordine di servizio relativo all'incarico, disciplinano i compiti di dettaglio della direzione lavori con particolare riferimento alle modalità di formulazione delle proposte di atti o provvedimenti comportanti variazioni dei tempi o dei costi previsti dal contratto, agli obblighi di informazione sull'esecuzione del contratto, alla verifica ed alla certificazione degli stati di avanzamento lavori ai fini del saldo dei relativi acconti, alla partecipazione alle operazioni di collaudo.

5. I tecnici incaricati di funzioni di direzione dei lavori devono munirsi di una polizza assicurativa che garantisca i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, contro i danni derivanti da eventuali negligenze, errori o ritardi nell'attività di direzione dei lavori. La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale rispondente ai requisiti indicati nel capitolato d'oneri o nel contratto. Qualora i tecnici incaricati siano interni al soggetto appaltante, il costo della polizza è a totale carico del soggetto appaltante medesimo (66).

5-bis. In relazione alla tipologia e alla complessità dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono nominare, con funzioni di supporto al direttore dei lavori, uno o più direttori delle lavorazioni specialistiche individuati prioritariamente nell'ambito delle proprie strutture ovvero scelti all'esterno ed in possesso delle specializzazioni professionali necessarie. I soggetti nominati ai sensi del presente comma verificano la regolare esecuzione delle lavorazioni specialistiche con riguardo

ai disegni e alle specifiche tecniche; dell'attività affidata essi rispondono in via diretta al soggetto appaltante (67).

(65) Il presente comma, già sostituito dall'art. 14, L.R. 9 settembre 1999, n. 29, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo precedente così disponeva: «2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare la funzione di direzione dei lavori, per carenza delle necessarie risorse tecniche specialistiche, accertata, per l'Amministrazione regionale, dal dirigente del dipartimento del quale fa parte la struttura dirigenziale preposta all'esecuzione dell'opera, detta funzione è affidata, in via prioritaria, al progettista incaricato, nonché ad altri soggetti scelti con le procedure previste dagli articoli 19, 20 e 21. Detta priorità non opera quando il costo stimato del servizio di direzione lavori, sommato al costo del servizio di progettazione, al netto delle maggiorazioni per incarico parziale, supera il limite di 200.000 ECU.».

(66) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 2, L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «5. I tecnici incaricati di funzioni di direzione lavori rispondono di eventuali manchevolezze, errori e ritardi nella propria attività e sono tenuti a stipulare in favore dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore apposita polizza assicurativa per responsabilità professionale, nei limiti di cui all'art. 34, comma 7. Qualora i tecnici incaricati siano interni all'amministrazione il costo della polizza è a carico dell'amministrazione stessa.».

(67) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 3, L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

17. Collaudi ed accettazione delle opere.

1. Le operazioni di collaudo finale amministrativo sono obbligatorie per tutti i lavori pubblici oggetto della presente legge e sono finalizzate ad accertare la stabilità, la corretta funzionalità tecnica, nonché la conformità alle norme vigenti ed alle specifiche tecniche stabilite nel contratto del lavoro pubblico eseguito (68).

2. Le operazioni di collaudo devono essere avviate entro tre mesi dalla data di attestazione dell'ultimazione dei lavori. Tale attestazione dev'essere contenuta in una relazione dettagliata, che è trasmessa dal direttore dei lavori al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, entro dieci giorni, corredata dei certificati delle prove eseguite in cantiere dall'appaltatore, nonché delle tavole grafiche riportanti le opere come eseguite, e di una dichiarazione di esecuzione dei lavori in conformità con quanto previsto dai pareri espressi secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di tutela ambientale.

3. Le operazioni di collaudo di cui al comma 1 devono compiersi entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori e si concludono con il collaudo amministrativo (69).

4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, su motivata proposta del coordinatore del ciclo, possono prevedere nel capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3, in considerazione della particolare localizzazione dell'opera, termini diversi di avvio e di completamento delle operazioni di collaudo, laddove non sostituito dal certificato di regolare esecuzione di cui al comma 5, in relazione alla natura tecnica delle opere oggetto del collaudo medesimo. In ogni caso, il termine massimo per l'ultimazione del collaudo non deve superare i nove mesi, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2. Il certificato di collaudo deve essere approvato dall'organo competente del soggetto appaltante nei due mesi successivi alla predetta data (70).

5. Per i lavori pubblici di importo netto contrattuale finale inferiore a 400.000 euro, IVA esclusa, il collaudo amministrativo di cui al comma 3 è sostituito dal certificato di regolare esecuzione al cui rilascio provvede direttamente il coordinatore del ciclo; è in ogni caso consentito, qualora ritenuto indispensabile dal coordinatore del ciclo, il ricorso alle operazioni di collaudo di cui al comma 1. La sostituzione è ammessa di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo competente nel caso degli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per i lavori di importo compreso fra 400.000 euro e 1.500.000 euro, IVA esclusa. In ogni caso, il certificato di regolare esecuzione deve contenere l'indicazione degli elementi comprovanti l'avvenuto collaudo statico, con esito positivo, nel rispetto della normativa vigente. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla redazione dello stato finale e, in ogni caso, non oltre cinque mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed approvato nei due mesi successivi a tale data (71).

6. I termini di cui ai commi 2, 3 e 5 sono interrotti qualora il collaudatore o il coordinatore del ciclo contesti l'esistenza di errori di progettazione o di esecuzione che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità (72). Gli oneri derivanti da errori di progettazione sono imputabili al progettista, che ne risponde ai sensi dell'art. 32, comma 7. Si applica, in ogni caso, il comma 10 dell'art. 28, L. 109/1994 (73).

7. Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui all'art. 1669 del codice civile. Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica, determina, laddove previsto dal contratto d'appalto, l'avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di quest'ultimo periodo, senza la contestazione di inconvenienti, determina l'accettazione delle opere. L'accettazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo del collaudo amministrativo di cui al comma 3.

7-bis. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, tenuto conto dell'entità e della tipologia del lavoro, indicano nel capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3, se intendono subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di specifica garanzia

fideiussoria; detta garanzia non può essere richiesta se non espressamente prevista nel capitolato speciale (74).

8. Il collaudo in corso d'opera può avvenire su richiesta del direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento di condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori ovvero all'insorgere di contestazioni relative ad aspetti tecnici che possono influire in modo rilevante sull'esecuzione dei lavori. In ogni caso, il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi (75):

a) risoluzione, rescissione o recesso del contratto e, comunque, prima del subentro di un nuovo appaltatore;

b) utilizzo parziale dell'opera;

c) necessità costruttiva individuata dal direttore dei lavori;

d) richiesta dell'appaltatore, laddove sia contrattualmente prevista una consegna a lotti funzionali, ai sensi dell'art. 8, comma 10;

e) in tutte le altre ipotesi previste dal contratto d'appalto;

f) ogni qualvolta sia ritenuto indispensabile, per particolari ragioni tecniche, dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

9. Nei casi di collaudo in corso d'opera di cui al comma 8, lettere b) e d), l'esito positivo dello stesso collaudo consente l'accettazione delle opere collaudate secondo le modalità di cui al comma 7 e con gli ulteriori effetti stabiliti dall'art. 34. Nei casi di cui al comma 8, lettere a), c), e) e f), il collaudo in corso d'opera non produce gli effetti di accettazione delle opere, per i quali si procede secondo il regime ordinario del presente articolo.

10. I risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al coordinatore, al direttore dei lavori, all'appaltatore ed al progettista. L'appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di dieci giorni. All'atto della firma, quest'ultimo può aggiungere le riserve che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo, secondo le modalità stabilite dal capitolato generale. Resta fermo che, se l'appaltatore non sottoscrive i risultati del collaudo nel predetto termine di dieci giorni ovvero li sottoscrive senza accompagnarli con riserve, le risultanze dei collaudi medesimi si considerano definitivamente accettate. La pronuncia del collaudatore sulle riserve dell'appaltatore è regolata dal predetto capitolato generale.

11. I collaudatori devono aver svolto una comprovata attività professionale nella specifica materia oggetto di collaudo. Essi devono comunque risultare iscritti nei rispettivi albi professionali.

12. Per le operazioni di collaudo, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nominano uno o più collaudatori in relazione alle specializzazioni professionali necessarie. Se il numero dei collaudatori è plurimo, deve essere costituita una commissione di collaudo con l'indicazione del soggetto responsabile del raccordo. I collaudatori sono nominati dai predetti soggetti nell'ambito delle proprie strutture ovvero scelti all'esterno (76).

13. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere in corso rapporti di lavoro o di consulenza con i soggetti che hanno progettato o eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo, anche indiretto, sul ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.

14. La Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, approva con propria deliberazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco regionale dei collaudatori cui affidare, nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali, il collaudo di opere e lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 2. [Non possono essere affidati incarichi di collaudo a soggetti non iscritti all'elenco regionale dei collaudatori] (77). L'elenco è tenuto ed aggiornato a cura del servizio competente dell'Assessorato dei lavori pubblici.

15. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, i soggetti di cui al comma 14 devono presentare alla struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40, i documenti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 14. Nel caso di affidamento di incarichi di collaudo a soggetti non iscritti nell'elenco regionale, i predetti documenti sono acquisiti preliminarmente all'affidamento dell'incarico ai fini della verifica dei requisiti (78).

16. La deliberazione di cui al comma 14 prevede altresì le categorie di lavori pubblici per le quali i tecnici di cui al comma 14 possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori in base alla specializzazione derivante dal titolo di studio e dall'esperienza professionale documentata.

17. L'accoglimento o la reiezione della domanda di iscrizione all'elenco sono disposti, tenuto conto dell'attività professionale svolta e documentata a norma del comma 15, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, sentita una commissione tecnica composta da sei esperti nominati con deliberazione della Giunta regionale su designazione degli ordini professionali (79).

18. Non possono in ogni caso essere iscritti all'elenco i soggetti:

a) titolari, amministratori o dipendenti di imprese esercenti appalti pubblici di lavori (80);

b) interdetti dai pubblici uffici;

c) sospesi dall'albo dell'ordine professionale;

d) colpiti da condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dai titoli I, II, V, VI e VII del libro secondo del codice penale;

e) che rivestono la qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile.

19. Avverso il decreto di reiezione della domanda è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma primo, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

20. Sono cancellati dall'elenco i collaudatori nei confronti dei quali si accertino:

a) una delle condizioni previste dal comma 18;

b) grave negligenza, notevoli irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento del collaudo;

c) falsità delle dichiarazioni;

d) la cancellazione dal rispettivo albo professionale.

21. La cancellazione dall'elenco è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale; avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del D.P.R. n. 1199/1971.

22. Nel caso previsto dal comma 20, lett. d), si procede alla cancellazione d'ufficio.

(68) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 9 settembre 1999, n. 29.

(69) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

(70) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 2, L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, su motivata proposta del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, possono, in considerazione della particolare localizzazione dell'opera, prevedere nel capitolato speciale d'appalto termini diversi di avvio e di completamento delle operazioni di collaudo laddove non sostituito dal certificato di regolare esecuzione, di cui al comma 5, in relazione alla natura tecnica delle opere oggetto del collaudo medesimo. In ogni caso, il termine massimo dell'ultimazione del collaudo non deve superare i nove mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2. L'ultimazione di tali operazioni dev'essere approvata dall'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice entro i due mesi successivi a tale data.».

(71) Il presente comma, già modificato dall'art. 15, comma 2, L.R. 9 settembre 1999, n. 29 è stato poi così sostituito dall'art. 16, comma 3, L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo precedente era così formulato: «5. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, l'espletamento delle operazioni di collaudo, di cui ai commi 2 e 3, è sostituito dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto a cura del direttore dei lavori di cui all'art. 16, comma 1, e vistato dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Se il direttore dei lavori è esterno all'amministrazione aggiudicatrice, al rilascio del suddetto certificato provvede direttamente il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. La sostituzione al

collaudo può avvenire altresì per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 ECU e un milione di ECU, IVA esclusa, ove prevista da apposita deliberazione della Giunta regionale o dall'organo deliberativo competente per le altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori o realizzatori. In ogni caso il certificato di regolare esecuzione deve contenere l'indicazione degli elementi comprovanti l'avvenuto collaudo statico, con esito positivo, nel rispetto della vigente normativa. Tale certificato di regolare esecuzione dev'essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2, ed approvata entro i due mesi successivi a tale data.».

(72) Periodo così modificato dall'art. 16, comma 4, L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

(73) Periodo aggiunto dall'art. 15, comma 3, L.R. 9 settembre 1999, n. 29.

(74) Il presente comma, dapprima aggiunto dall'art. 15, comma 4, L.R. 9 settembre 1999, n. 29 è stato poi così sostituito dall'art. 16, comma 5, L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «7-bis. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.».

(75) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 6, L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «Il collaudo in corso d'opera può avvenire su richiesta del direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori. In ogni caso il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi:».

(76) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 7, L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «12. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano uno o più collaudatori in relazione alle specializzazioni professionali necessarie. Se il numero dei collaudatori è plurimo, dev'essere costituita una commissione di collaudo con l'indicazione del soggetto responsabile del raccordo. I collaudatori sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, ovvero scelti all'esterno sulla base di una selezione incentrata sulla verifica dei requisiti di cui al comma 11, certificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.».

(77) Periodo soppresso dall'art. 16, comma 8, L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

(78) Periodo aggiunto dall'art. 16, comma 9, L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

(79) Comma così modificato dall'art. 15, comma 6, L.R. 9 settembre 1999, n. 29.

(80) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 10, L.R. 5 agosto 2005, n. 19.